

composizione e organizzazione della Corte

aa 2019/2020

lo status

- verifica dei poteri: art. 7, I, I. cost. 2/1967
- immunità: art. art. 3, II, I. cost. 1/1948
 - rinvio fisso o mobile ?
- insindacabilità: art. 5, I. cost. 1/1953
- decadenza, rimozione, sospensione (art. 3, I. cost. 1/1948; 7 e 8 I. cost. 1/1953; 11 l. 87/192253; 16 e 15 Reg. gen.)
- dimissioni (art. 17 Reg. gen.)
 - caso De Nicola (1957)
 - caso Ferrari (1987: ricorso per illegittimità convocazione; anticipando avvio di procedimento disciplinare)
 - caso Vaccarella (2007)

il Presidente

- il Presidente
 - art. 135 cost.
 - art. 6 l. 87/1953
 - artt. 6 bis e 7, 22 e sg. Reg. gen.
 - artt. 7, 8, 9, 15 e 17 N.I.

il principio di collegialità

- art. 16 l. 87/53
 - obbligo intervento
 - *quorum* funzionamento
 - *quorum* deliberazione
 - continuità (non immodificabilità) del collegio
 - vecchio 18 NI e nuovo 17: [**tutti**] i giudici presenti a tutte le udienze
 - variabilità dei collegi giudicanti

la motivazione (e il dissenso)

- la motivazione
 - sottoscrizione (dal luglio 1987, art. 17 NI)
 - art. 18 l. 87/1953 – art. 111 cost.
 - natura giurisdizionale del metodo
 - finalità esterna (controllo) interna (coerenza)
 - *test* e criteri (ragionevolezza e bilanciamento)
- il sintomo del dissenso
 - la dissociazione tra relatore (7 NI) e redattore (17 NI)
 - il ruolo del presidente

le opinioni dissenzienti e concorrenti

- la *dissenting (concurring) opinion*
 - *opinion séparé; voto particular; "Abweichende Meinung" o "Sondervotum"*
- i pro e i contro
- la discussione italiana
 - 1993 (primo seminario della Corte) 1997 (Commissione bicamerale)
 - 2002 (rigetto proposta revisione NI con dissenso anonimo e sottoscrizione di tutti)
 - 2003 (mancata coincidenza relatore/redattore)
 - 2009 (seminario interno)

A proposito di *dissenting opinion*

- **le teorie sull'*unità* del giudizio**
- unicità dell'autorità sovrana
 - "*in nome del Re*"
- nel quadro del *positivismo normativo*
 - il diritto è uno solo e le opinioni confliggenti ne minano le autorità (mito della soluzione unica);
 - la decisione giudiziaria è un sillogismo e la decisione discende da esso; c'è una sola risposta corretta a qualunque questione giuridica;
 - un'opinione divergente non è un'alternativa, ma un errore;
 - i cambiamenti sociali non possono influenzare la risposta dei giudici; il cambiamento di interpretazione non può modificare le norme: per mutarle, bisogna cambiare la legge.

A proposito di *dissenting opinion*

- **le teorie sulla *separatezza* dei giudizi**
- la certezza del diritto non è un “Sein”, ma un “Sollen”, un obiettivo da perseguire, perché, in realtà, il diritto è incerto;
- il diritto – proprio perché incerto – si costruisce a poco a poco; quindi, le interpretazioni divergenti sono legittime;
- il diritto è fondamentalmente ciò che dicono i giudici (e, quindi, la formazione del diritto è fondamentalmente giurisprudenziale); ed i giudici, a loro volta, sono uomini e possono divergere

A proposito di *dissenting opinion*

- ***teoria discorsiva del diritto***: il diritto si forma nel dialogo, tra le parti, e tra le parti ed il giudice
- ***teoria deliberativa*** (o, meglio, dibattimentale): il diritto è una discussione da cui emergono argomenti; più ricca è la discussione, più ricco è il diritto
- ***teoria della Costituzione come organismo vivente***: essa si arricchisce anche grazie al dibattito interno alle corti supreme